


N. R.G. 4240/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Giudice Unico del Tribunale di Pescara dott. Federico Ria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado al n. 4240/14 Ruolo Generale Affari Contenziosi
vertente

TRA

██████████ G ██████████ I (██████████), rapp.to e difeso dall'avv. D. Crozza ed
elettivamente domiciliata presso lo studio ██████████ sito in Pescara alla piazza E.
Troilo, nr. 18, giusta procura speciale in atti

E

██████████ spa ██████████, in persona del legale rappresentante p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata in Pescara presso
lo studio, alla via L. ██████████, giusta procura speciale in atti;

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI: come da relativo verbale d'udienza da ritenersi materialmente
trascritto nella presente sentenza

FATTO E DIRITTO

Con atto ritualmente notificato, la ditta individuale di **Di Cintio Geom. Giovanni Autotrasporti** con Atto di Citazione, conveniva in giudizio la Banca Caripe Spa innanzi al Tribunale Civile di Pescara affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:

“Voglia il Giudice adito:

A) in via istruttoria:

*- ordinare, in caso di necessità e/o contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 T.U.B. D. lgs. n. 385/93, alla odierna banca convenuta di esibire **gli originali dei contratti di C/C affidato, promiscuo, n. 74949, poi diventato n. 551234 ed oggi n. 133896 e del conto anticipi fatture n. 635** unitamente a tutti i relativi estratti conto completi di scalare dall'inizio dei rapporti e sino alla data odierna, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente ai rapporti sopra citati;*

*- ammettere C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo sia al 31.10.2011 (data della sottoscrizione del mutuo fondiario summenzionato) che alla data attuale dei rapporti di **C/C affidato, promiscuo, n. 74949, poi diventato n. 551234 ed oggi n. 133896 e del conto anticipi fatture n. 635** per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva, con indicazione al consulente dei seguenti quesiti: “a) calcolare la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) calcolare la scopertura media in linea capitale; c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso del rapporto; d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia secondo i criteri dettati dalla l. 108/96 ed art. 644 c.p.; e) determinare l'effettivo dare-avere tra le parti aggiungendo al capitale il solo interesse al saggio legale semplice, cioè senza alcuna capitalizzazione, ovvero i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. con eliminazione*



delle commissioni di massimo scoperto trimestrali non convenute, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente”;

- con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ed indicando sin d'ora quale consulente di parte il Dr Nicola Ciampoli con Studio in Ortona (CH);

B) nel merito:

- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi applicati ai rapporti di C/C affidato, promiscuo, n. 74949, poi diventato n. 551234 ed oggi n. 133896 e del conto anticipi fatture n. 635 accessi presso la odierna Banca Caripe Spa;

- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;

- accertare e dichiarare che nulla l'attore deve alla Banca a titolo di commissione di massimo scoperto;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;

- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;

- accertare se la Banca convenuta, ha applicato all'attore sul conto corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla stessa banca convenuta su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;



- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo dei rapporti di **C/C affidato, promiscuo**, n. 74949, poi diventato n. 551234 ed **oggi n. 133896** e del **conto anticipi fatture n. 635** dichiarare non dovuti i saldi negativi ad oggi risultanti, contestualmente condannare la Banca Caripe Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, in favore della ditta Di Cintio Geom Giovanni Autotrasporti, delle somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria ovvero nella somma che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- previo **accertamento** del reale saldo del conto corrente al 31.10.2011 **dichiarare la nullità** del mutuo fondiario poiché stipulato a copertura dei saldi negativi del **C/C affidato, promiscuo**, n. 74949, poi diventato n. 551234 ed **oggi n. 133896** e del **conto anticipi fatture n. 635** in realtà nulli, inesistenti, erronei e comunque non dovuto dagli odierni oppositori per le causali in premessa;
- conseguentemente **determinare** l'ammontare della sorte capitale pagata e di tutte le poste nulle contrattualizzate in esso contratto di apertura di credito (quali interessi convenzionali, CMS, oneri spese, anatocismo, valute e commissioni) e **condannare** la Banca dell'Adriatico alla loro ripetizione in favore della ditta attrice;
- accertare l'erronea segnalazione alla Centrale Rischi della banca d'Italia e condannare la Banca Caripe Spa alla sua immediata cancellazione e/o rettifica;
- condannare, infine, la medesima Banca Caripe Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali (anche morali) che alla stessa sono derivati per i fatti esposti in atti ed in particolare per non aver potuto, l'attrice, disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria attività commerciale, per aver la Banca Caripe illegittimamente ed erroneamente segnalato l'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per avere in siffatta maniera leso la reputazione dell'attrice per avere impedito l'accesso al nuovo credito e per avere indotto altri istituti di credito alla riduzione dei finanziamenti erogati, da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi nella complessiva somma di



euro 100.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore da meglio determinarsi in corso di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio dei quali i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari ex art.lo 93 cpc.

la Caripe Spa si costituiva regolarmente nel Giudizio di cui all'RG 4240/2014 a ministero degli Avv.ti Micaela Camiscia e Annamaria Bello;

nelle more del Giudizio veniva espletata la mediazione civile innanzi alla CCIAA di Pescara, con esito negativo per mancata adesione della Banca Caripe come da verbale del 14.05.2015 già in atti;

veniva ammessa la CTU, volta alla rideterminazione del rapporto dare / avere tra le parti, con incarico conferito alla Dr.ssa Mariangela Angelini con studio in Pescara;

All'udienza del 01.02.2018 il Giudice rinviava la causa al giorno 08.05.2018 per la discussione orale con termine per il deposito di eventuali note entro il 03.04.2018;

Va innanzitutto affermata la tenuta dell'atto introduttivo all'esito del vaglio della domanda in relazione ai presupposti di determinabilità dell'oggetto della stessa, poiché l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie, in cui la quantificazione monetaria della pretesa deriva, come espressamente formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto, dalla determinazione del saldo del conto corrente



oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri analiticamente dedotti e prospettati in citazione.

Sulla ammissibilità della domanda di accertamento.

Sul punto evidenzia lo scrivente quanto segue.

Un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e intanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa.

Muovendo da tale premessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte (con sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418) affrontando la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumevano indebitamente corrisposti in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente bancario hanno fatto riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens.

In tale prospettiva, è stato osservato che, se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento



patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora di tratti di versamenti eseguiti su un conte "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia estratto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).

Ne deriva che la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda (da ultimo Tribunale Salerno, sez. I 30/06/2017 n. 3272).

Pertanto, considerato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza in materia, in pendenza di rapporto, la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse effettuate (nel periodo anteriore al decennio) impone una indagine circa l'esistenza di un contratto di apertura di credito.



Parte attrice - su cui grava l'onore della relativa prova – ha allegato l'esistenza di un affidamento sul conto e occorre altresì verificare se sussistano indici rilevatori da cui rilevare l'esistenza di un apertura di credito, sia pure in termini fattuali e non contrattuali.

Ciò posto, deve ancora osservarsi che, se il cliente non può agire in ripetizione di indebito se non individua e prova almeno una rimessa solutoria (ossia un pagamento), ciò non impedisce affatto al cliente di proporre, in funzione o anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (amplius, di accertamento negativo) intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento della nullità degli addebiti (a titolo di interessi, commissioni e spese) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare - avere.

Questa azione può essere normalmente proposta quando il c/c è ancora aperto, senza che a ciò ostino le pur esatte condizioni di Cass. n. 789/2013, che riguardano la sola azione di ripetizione dell'indebito.

Infatti, in primo luogo, sul piano dell'interesse ad agire, quanto il c/c è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Secondo la varietà dei casi, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebito può implicare semplice riduzione dell'esposizione debitoria, maggiore disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino passaggio a credito dal saldo di c/c.

In secondo luogo, sul piano degli elementi costitutivi dell'azione, l'azione di nullità/accertamento negativo condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio thema decidendum della seconda. Soltanto per agire in ripetizione di indebito - non anche per agire per la



nullità - il cliente ha l'onore di allegare e provare, oltre all'indebito, anche lo spostamento patrimoniale ossia la rimessa solutoria.

Pertanto il cliente può chiedere la dichiarazione di nullità, senza che, all'effetto, assumano rilevanza, come fatti costituiti della pretesa le seguenti circostanze, determinati l'esistenza di un pagamento secondo il canone di Cass., Sez. Un. n. 24418/2010: che il c/c sia affidato o scoperto; che la somma utilizzata sia rimasta contenuta nei (o abbia ecceduto dai) limiti del fido; che il cliente abbia provveduto a versamenti solutori (su c/c scoperto o in extra - fido).

Proposta dal cliente l'azione di nullità, la questione dei pagamenti fatti mantiene bensì una sua rilevanza, ma solo come materia di eccezione, quando la banca eccepisca la prescrizione per le rimesse su conto scoperto o in extra - fido ultradecennale. L'esistenza del pagamento ultradecennale vale qui come limite all'azione di nullità ex art. 1422 c.c., ossia impedisce che nella determinazione del dare - avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista.

A ciò segue, evidentemente, che la domanda di nullità può essere sempre proposta, anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare pagamenti fatti, visto che l'onere probatorio è semmai a carico della banca (in tal senso le stesse Sezioni Unite n. 24418/2010).

Nella specie, parte attrice, pur dichiarando inizialmente di agire in ripetizione di indebitato (o per la condanna della banca a restituire), ha chiesto espressamente l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno e tanto basta a ritenere ammissibile e decidere nel merito la domanda di nullità, non ostandovi la mancata indicazione di pagamenti (nei termini sin qui esposti Tribunale Catanzaro, sez. II, 05/04/2016, n. 581).

In punto di diritto poi deve senz'altro affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale individuato mediante rinvio *alle condizioni praticate usualmente su piazza* (art.7, comma 4, contratto del 30.01.1990) per le argomentazioni che seguono.



In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17.02.1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1.09.1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990 n.287: cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, 25.2.2005 n.4094; Cass. n.4490/2002; Cass. n.13823/2002; Cass. n.10120/2001; riferimenti normativi: artt.1284, 1339 e 1419 cod. civ., legge 17.2.1992 n.154 art.4; legge 1.9.1993 n.385, art.117).

Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica "ratione temporis" e come nella specie, l'art. 8 della legge n.64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n.488 del 1992 con decorrenza dal 1 maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (Cass., sez.1, n.4095/2005; riferimenti normativi: art. 1284 c.c., legge 1.3.1986 n. 64 art. 8, legge 19.12.1988 n.488 art.4; Cass. 5675/2002; Cass.13739/2003).

Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge 488 del 1986, entrò in vigore la legge 154 del 1992, la quale all'art. 3 rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che *"le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte"* (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d. lgs n.385 del 1993).



Considerato che il contratto di conto corrente per cui è causa era già operante il prima dell'entrata in vigore della legge 154/92, ne deriva inesorabilmente la nullità ex artt. 1346, 1284 c.c. e 8 della legge 64/86 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi pattuita nel contratto per cui è causa.

Passando alla valutazione degli effetti della declaratoria di nullità della clausola, ai fini della individuazione del tasso di interesse applicabile al rapporto di conto corrente de quo, ritiene il giudice d non poter condividere l'orientamento indicato dall'Istituto per il quale ai rapporti iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 154/1992 doveva applicarsi in via sostitutiva il tasso di interesse legale dalla apertura del conto sino alla entrata in vigore della legge citata, mentre per il periodo successivo il rapporto doveva essere assoggettato alla citata legge 154.

Infatti, in adesione alla recente giurisprudenza della Corte d'Appello di L'Aquila in materia, con la declaratoria di illegittimità della pattuizione del tasso ultralegale si ritiene automaticamente applicabile alla fattispecie il tasso legale. Ciò perché, come autorevolmente osservato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. 1, Sent. n. 4853 del 01/03/2007) *“le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia d'usura; e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore (Cass. 21 dicembre 2005 n. 28302)”*.

Da ciò deriva che una volta dichiarata l'illegittimità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale (stipulata nel caso di specie nel contratto in atti), al contratto di conto corrente di corrispondenza de quo deve applicarsi in via sostitutiva il tasso di interesse legale anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 154/1992.

Non può ritenersi inoltre idoneo a superare l'indeterminabilità del tasso l'essere il mancato recesso da parte del cliente dal rapporto, a seguito dell'invio di comunicazioni di variazioni contrattuali ed degli estratti conto successivi al 8.7.1992.



Il mancato recesso non preclude le successive contestazioni, da parte del correntista, dei tassi applicati dalla banca giusta la disciplina di cui all'art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 154 del 1992, in vigore dal 9.7.1992.

La previsione è ribadita nell'art.118 d.P.R. 385/93, in base al quale, "se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

Le disposizioni sopra riportate, recano una disciplina, in deroga a quella ordinaria valevole fino al 8.7.1992, di natura esclusivamente suppletiva rispetto alla volontà delle parti ed in funzione di conservazione di essa, confermata nella regolamentazione organica successiva.

L'art.117, comma 5, d.P.R. 385 cit. prevede a partire dal 1° gennaio 1994 che "la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente". La norma precisa (comma 6) che "In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (mancata determinazione del tasso), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".

Come già affermato in precedenti pronunce di questo Tribunale, le disposizioni citate, viste nel loro insieme, dettano un regime differenziato da quello comune in tema di novazione oggettiva, con una valutazione legale tipica di accettazione della modifica



delle condizioni contrattuali da parte del cliente nei contratti bancari, temperata dal riconoscimento della facoltà per lo stesso di continuare a fruire delle condizioni accettate solo mediante recesso e fino alla operatività di questo. La disciplina, fortemente limitativa dei diritti di una delle parti contrattuali, è evidentemente applicabile solo nei limiti nei quali è destinata a consentire l'adeguamento delle condizioni contrattuali a sopraggiunte modifiche di condizioni contrattuali derivanti da determinazioni assunte dal sistema bancario in relazione ad una pluralità di rapporti, sì da configurare un regime di carattere eccezionale, del quale va pertanto esclusa l'estensione analogica a casi diversi. Tra i casi esclusi è compresa certamente l'ipotesi della mancata pattuizione scritta di tassi di interesse extra-legali in un contratto nullo in parte qua, ancorché stipulato prima dell'entrata in vigore della disciplina stessa.

Contrariamente poi a quanto si assume da parte di alcuni, la citata nullità delle pattuizioni non può essere superata dalla eventuale mancata contestazione specifica degli estratti conto periodici.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto ovvero alla nullità delle clausole di determinazione di interessi, perché non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura *latu sensu* confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti ad *substantiam* nonché dei requisiti sostanziali di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto.

Pertanto, tale approvazione non può valere a salvare le clausole pattizie dalla nullità suddetta, che può essere fatta valere dal correntista in ogni tempo, prescindendo dalle



prescrizioni dell'art. 1832 c.c., atteso che è in gioco non già la corretta tenuta del conto, bensì la validità e l'efficacia, nel caso di specie, della clausola pattizia che costituisce la fonte del credito della banca relativo agli interessi ultralegali iscritti nel conto. Invero, il valore confessorio dell'approvazione tacita del conto va inteso limitatamente ai fatti e non alle posizioni giuridiche delle parti, sicché l'approvazione preclude la possibilità di contestare che le appostazioni siano erronee, ossia che si riferiscano a situazioni non vere o inesattamente rilevate, ma non preclude di contestare la sussistenza stessa delle posizioni giuridiche afferenti a quei fatti (cfr., anche, Cass. 24-5-1991 n. 5876; Cass. 19-1-1984 n. 452; Cass. sez. I civ, 15-6-1995 n. 6736; Cass. sez. III civ. 10-10-1996 n. 8851; Cass. sez. I civ, 11-9-1997 n. 8989; Cass. sez. I civ, 11-5-2001 n. 6548).

Non ha pregio dunque l'argomento da alcuni addotto secondo cui l'attore era al corrente delle condizioni praticate atteso, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non varrebbe a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti, ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. n. 6247/1998; Cass. sez. I civ, 1-2-2002 n. 1287 cit.).

Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuito invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo (Tribunale Vibo Valentia, 16/01/2006).



Come infine già rilevato dal precedente assegnatario la misura ultralegale del tasso di interessi debitorio veniva pattuita tra le parti solo in data 27.5.2004 all'atto della stipula del contratto di c.c. nr. 74949.

Deve a questo punto essere affrontata la questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto con cadenza trimestrale, come denunciato dal ricorrente.

Al riguardo questo giudice condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n.21095 del 7.10.2004) e, quindi, da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1282, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (Cass. n.10127/2005; Cass. n.10599/2005; Cass. , sez.un., 21095/2004; Cass. n.2593/2003; Cass. n.17813/2002; Cass. n.8442/2002; Cass.4490/2002; Corte Cost. n.425/2000; Corte d'Appello L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario; infatti non è condivisibile la tesi che fonda la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia attivi che passivi) sul rilievo che il saldo del conto corrente è disponibile da parte del cliente in ogni momento ex art. 1852 c.c., con la conseguenza che ogni annotazione modifica in via immediata il saldo ed estingue il rapporto relativo agli interessi. Sul punto deve essere innanzitutto osservato che l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. ai rapporti di conto corrente bancario è riconosciuta da Cass., sez. un., n.21095/04, sopra citata. Peraltro, ove si faccia derivare la legittimità della capitalizzazione trimestrale dalla applicabilità al conto corrente bancario del meccanismo anatocistico indiretto previsto dall'art. 1831 c.c. per il conto corrente ordinario, occorre rilevare che a ciò osta innanzitutto il dato testuale,



poiché l'art. 1857 c.c. non contempla detta norma tra quelle applicabili al conto corrente bancario. Né appare proponibile l'applicazione analogica della norma menzionata al conto corrente bancario, stante l'evidente divergenza di disciplina tra i due istituti ad esempio in tema di esigibilità del saldo (art. 1823 c.c. per il conto corrente ordinario e art. 1852 c.c. per il conto corrente bancario): se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, è inutile applicare l'art. 1831 che serve a rendere esigibile il saldo del conto corrente ordinario.

La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente per cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Deve ora essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto).

In particolare, sulla possibilità di capitalizzazione degli interessi in materia bancaria su base annuale, va rilevato un orientamento interpretativo che, partendo dalla premessa che l'art. 1283 non vieterebbe l'anatocismo in sé, ma solo quello infrasemestrale, ponendo poi limiti a quello semestrale e nulla sancendo per quello ultra semestrale, segnala un possibile fondamento normativo per l'anatocismo su base annuale nell'art. 1284, comma 1, cod. civ., che, nel prevedere che *“il saggio degli interessi legali è determinato....in ragione di un anno”* – individuerrebbe un principio generale di scadenza ed esigibilità annuale degli interessi: da ciò, l'effetto del risarcimento del danno da inadempimento di detta obbligazione da interessi (e dunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. per le obbligazioni pecuniarie).

Ma il debito per interessi (v. Cass. sez. un., n.9653/01) – diversamente da quanto presupposto nell'esposto impianto interpretativo – non è una obbligazione pecuniaria qualsiasi, avendo viceversa profili specifici, e cioè il carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, la funzione di remunerazione, la apposita disciplina per gli interessi scaduti. Se gli interessi scaduti fossero equiparabili ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (intesa come credito liquido ed esigibile di una



somma di denaro) essi produrrebbero interessi ex art. 1282 c.c.. E invece ciò è escluso proprio dall'art. 1282 c.c., applicabile ad ogni tipologia di interessi.

In definitiva, l'art. 1283 c.c. concreta norma espressamente dettata per la disciplina dell'anatocismo; è norma imperativa, posta a protezione della sfera giuridica del debitore, derogatoria rispetto al principio generale dell'art. 1224 c.c.. Essa ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni e cioè, salvo usi contrari normativi, inesistenti nella materia bancaria de qua: decorrenza dal giorno di specifica domanda giudiziale (tasso legale) o per effetto di convenzione successiva alla scadenza (anche tasso ultralegale purché ovviamente non usurario); e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre.

Deve allora argomentarsi che, in mancanza, come nella fattispecie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale né semestrale, né di altra periodicità degli interessi del conto può essere riconosciuta, né alla Banca né al cliente.

Né vale obiettare che l'art. 25 c.3 d. l.vo 342/99 prevedeva la validità e la efficacia retroattiva delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi scaduti contenute nei contratti stipulati prima della delibera indicata all'art. 25 c.2 d. l.vo citato: tale norma infatti è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000.

Piuttosto va rammentato che l'art. 20 c.2 TUB (introdotto dall'art. 25 c.2 d. l.vpo 242/99) ha statuito che il CICR *stabilisce* (e ha stabilito con la delibera 9.2.2000 efficace dal 22.4.2000) *modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati in ogni caso che sia assicurata la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori.*

Ma detta norma è utile solo per i rapporti successivi al 22 aprile 2000, e non consente meccanismi di unilaterale predisposizione e applicazione di pattuizioni sull'anatocismo.



D'altra parte sul punto occorre chiarire alcune ulteriori questioni sulla scia dell'ottima già citata Trib. Teramo nr. 84/10.

L'art. 7 della delibera in questione che "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Dunque, anche ammettendo la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR nella misura in cui prevede una novazione oggettiva del contratto senza il consenso del correntista (Trib. Torino, 5 ottobre 2007 Trib. Chieti, 23 aprile 2008), le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente.

Se infatti l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "...opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

A questo punto rileva il Tribunale che, come ha evidenziato la più attenta giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009), il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove



clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non risulta dedotto sia avvenuto.

In definitiva, a parere del decidente, a fronte di una clausola nulla di capitalizzazione trimestrale (e quindi assenza di qualsiasi capitalizzazione), di interessi debitori e creditori sensibilmente diversi e di un conto dall'andamento costantemente negativo, la previsione astratta di una capitalizzazione trimestrale "paritetica" rappresenta un peggioramento delle condizioni che, come tale, esige la specifica approvazione del correntista

È infine da rilevare che, come già detto in precedenza da questo ed altri Tribunali (cfr. Tribunale di Venezia, 22.1.2007; Tribunale di Benevento 18.02.08 Trib. Torino, 5.10.07; Tribunale di Mondovì 17.2.2009) l'art 25, 3° comma del D.lgs. n. 342/99, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000; il venir meno di detta ultima disposizione normativa, pertanto, non solo fa sì che perda ogni valore e significato la regolamentazione contenuta nella disposizione di cui all'art. 7 della delibera del CICR in data 9-2-2000 laddove essa disciplina le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati che fossero contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa delibera (la declaratoria di incostituzionalità della norma - art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 342/99 - che richiamava, in parte qua, la allora emananda delibera non può, infatti, non



rendere, in se stessa, inoperante anche la corrispondente disposizione della delibera CICR attuativa, in concreto, della norma dichiarata incostituzionale, mentre, d'altra parte, tutta la restante parte della delibera del CICR, attuativa, evidentemente, del solo art. 25, 2° comma del D. Lgs. n. 342/99 non colpito da declaratoria di incostituzionalità, non potrebbe che applicarsi se non ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera medesima), ma fa anche sì che la eventuale clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, che sia stata inserita in un contratto di data anteriore all'entrata in vigore delle predette disposizioni, resti disciplinata, appunto, dalle norme vigenti in precedenza, alla stregua delle quali, per tutto quanto detto, essa deve essere dichiarata nulla, in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.

Per tali contratti, infatti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla Delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale ex art. 118 del TUB, bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale.

Pertanto, dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale, non esiste più tra le parti alcun accordo in relazione all'anatocismo, né risulta validamente stipulato un nuovo accordo ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Nessun adempimento spontaneo di obbligazione naturale infine (con conseguente irripetibilità di quanto pagato) può rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un'obbligazione giuridica ancorché in forma invalida e non già di un mero dovere morale o sociale, diversamente da quanto in passato ritenuto anche dallo scrivente ed in ragione ormai dell'intervento normativo in materia di prescrizione che ha normato di fatto anche la ripetibilità di tali pagamenti (art. 2, 61° co d.l. nr. 225/10 ora peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza nr. 78 del 2.4.2012). La capitalizzazione degli interessi è il frutto del convincimento del carattere cogente del patto contrattuale, non di consapevole spontanea acquiescenza all'invalidità



Sulla CMS

L'applicazione della commissione di massimo scoperto è stata oggetto di numerosi contrasti dottrinali e giurisprudenziali, solo in parte appianati dai recenti interventi normativi che infra si andranno ad illustrare.

Ritenuta da sempre non condivisibile quella impostazione che negava, e nega ancora nonostante gli interventi normativi di cui infra (Trib. Bari, 10 giugno 2015, in Dejure; Trib. Ravenna, 6 giugno 2012), il riconoscimento alla clausola de qua di una legittima funzione economico sociale (Trib. Padova, 3 novembre 2011, inedita; Trib. Novara, 13 luglio 2010 e Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3394), ciò su cui la giurisprudenza era pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), era nel ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in JurisData; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in Giurisprudenza locale - Abruzzo 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in Foro It. 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in JurisData; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in Corti calabresi (Le) 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in Giur. merito 2004, 283). Più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in IlCaso.it, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in IlCaso.it, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in Guida al diritto 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in Foro Padano, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in Banca Borsa Tit. Cred. 2007, 2, II, 204).

La soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma



4° TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto; posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, che si è affermata nella prassi creditizia e si è evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. La c.m.s. è stata infatti diversamente definita o individuata \neg limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse - come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della cms, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale varietà trova conferma nell'intervento legislativo di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), su cui infra, che non ha saputo fornire una definizione della c.m.s., limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della varietà applicativa dell'istituto (si veda, in



particolare, l'art. 2bis, comma 1, secondo periodo: "sono altresì nulle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente").

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, nel foglio allegato alle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione "commissione di massimo scoperto", senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sinanche sulla base di computo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto, che indichi e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni (sul punto Trib. Piacenza nr. 309/11).

Come ricostruito dalla migliore dottrina, il sistema normativo attuale costituisce l'esito di un percorso normativo alquanto tortuoso, che appare necessario ripercorrere sinteticamente.



L'impostazione interpretativa fondata su una nullità ex se della clausola avente ad oggetto la commissione di m.s., anche per asserito difetto di causa, risulta sostanzialmente superata dall'intervento legislativo del 2009 (art. 2-bis l. 2/2009).

L'art. 2-bis, come accennato, ammetteva infatti la commissione, purché applicata entro i limiti del fido accordato e a fronte di uno scoperto non inferiore a trenta giorni continuativi. A distanza di pochi mesi, il d.l. 78/2009 ha introdotto il limite dello 0,5% trimestrale per la commissione di affidamento. La successiva codificazione dell'art. 117-bis t.u.b., a cavallo tra il 2010 – 2012, ha portato all'abrogazione della disposizione del 2009 e all'affermazione della legittimità della sola commissione di affidamento pura. La commissione di massimo scoperto classica aveva pertanto ricevuto un avallo normativo, almeno in quanto applicata in presenza e nei limiti di un affidamento, come costo atto a remunerare la messa a disposizione dei fondi, calcolato con la particolare modalità (tra l'altro, per il cliente, meno onerosa rispetto alla commissione di affidamento pura) del riferimento al picco dell'importo utilizzato.

Dal dicembre del 2011 pertanto l'art. 117-bis del t.u.b. mette ordine nel settore, con specifico riguardo all'apertura di credito e al conto corrente, assegnando tuttavia al CICR la possibilità di estendere quella disciplina ai negozi che presentino esigenze di tutela del cliente analoghe a quelle proprie dei contratti espressamente previsti. L'articolo 117-bis, emendando, come visto, la disciplina introdotta nel 2009, ha quindi sancito la nullità della commissione di massimo scoperto, sostituendola, per le aperture di credito, con una clausola commissionale onnicomprensiva, denominata “commissione di affidamento”, commisurata alla somma messa a disposizione del correntista e alla durata del fido, la quale può affiancarsi al tasso di interesse debitore praticato sulle somme prelevate.

Il legislatore, come emerge chiaramente dal testo della disposizione in commento, non ha stabilito criteri fissi per il calcolo del quantum dovuto, limitandosi a fissare quali unici paletti la coerenza con la delibera attuativa del CICR e la soglia di mezzo punto percentuale, per trimestre, della somma di cui può usufruire il cliente affidato.

Il comma 2° dell'art. 117-bis statuisce poi che nei contratti di conto corrente e di apertura di credito possono essere richieste, quali uniche voci di spesa a carico della



clientela a fronte di scoperti di conto e di utilizzi extrafido, una “commissione di istruttoria veloce” (c.d. “CIV”), determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla banca, ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. La CIV, per la quale non è fissato alcun tetto massimo, deve essere corrisposta dal correntista a fronte di attività interne, dette “di istruttoria”, svolte dalla banca in presenza di sconfinamenti non autorizzati o eccedenti il limite del fido.

Il “decreto commissioni” ha poi da ultimo rimodulato il sistema con riguardo agli esborsi economici a carico delle famiglie consumatrici titolari di conto corrente (alle quali è stato accordato un trattamento maggiormente favorevole con riguardo alla commissione di istruttoria veloce) ed in ogni caso allo scopo ultimo di assicurare la trasparenza e comparabilità dei costi connessi all'attività creditizia (dl 24 marzo 2012, n. 29, convertito con la legge 18 maggio 2012, n. 62, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernete disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2012)

E' stato infine espunto da quella nuova normativa l'obbligo di predeterminare per iscritto la commissione, anche se la necessità della forma scritta può desumersi in via interpretativa dall'art. 117, comma 4°, t.u.b. che, nell'indicare il contenuto “obbligatorio” dei contratti bancari, menziona il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati dall'istituto di credito.

Che la clausola, in quanto elemento del contratto bancario, debba rivestire la forma scritta è pertanto pacifico, per effetto dell'art. 117 t.u.b.; ma la necessità di una doppia sottoscrizione non sembra invece evincibile da alcuna altra disposizione normativa.

Anche allora all'esito degli interventi normativi appena evidenziati, laddove il contratto menzioni esclusivamente un termine percentuale e la periodicità del calcolo, senz'altro precisare e quindi senza enunciare criteri o meccanismi di calcolo certi ed



univoci, il rischio di tenuta dell'assetto contrattuale rispetto al requisito della determinabilità dell'oggetto si ripropone inesorabilmente al vaglio dell'interprete .

Le clausole di commissione di massimo scoperto debbono quindi ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 del codice civile, quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario (Tribunale Lucca, 14/12/2016, n. 2628).

Nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal precedente assegnatario, si riscontra tale carenza di pattuizione e di determinazione dell'onere e alla luce dei criteri e dei principi sopra delineati.

In relazione al contratto di mutuo.

Nel caso di specie, la traditio è ben ravvisabile nell'espressa dichiarazione dei mutuatari circa l'avvenuta consegna e quietanza della somma, né depone in senso contrario la circostanza che, in via contestuale, quella medesima somma veniva costituita in deposito infruttifero presso la banca, atteso che la costituzione in deposito infruttifero costituisce un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e quindi il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio (si può infatti costituire in deposito solo ciò che si è preventivamente conseguito).

In secondo luogo, poi, giova altresì rilevare come la giurisprudenza riconosca che la "traditio rei" possa essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (in tal senso, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483; nonché, nella giurisprudenza di merito,



Trib. Verona 10 ottobre 2003). Posto che nel caso di specie l'accreditamento in c/c, oltre ad essere dimostrato documentalmente, costituisce circostanza pacifica tra le parti (al punto che essa è stata posta dagli stessi oppositori a fondamento delle contestazioni svolte), ciò vale a confermare come il contratto in questione si sia comunque perfezionato.

Ove peraltro risulti, come nella fattispecie al vaglio risulta pacificamente acquisito agli atti, che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancari, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi, ferme restando le condizioni del prestito (Tribunale S.Maria Capua V., sez. I, 14/10/2011).

Da tale declaratoria di parziale nullità, consegue il riconoscimento del diritto della parte istante a ripetere gli interessi versati sulla somma di € 179.197,25, pari alla differenza tra la somma mutuata e destinata a coprire quello scoperto illegittimo e quella che sarebbe stata sufficiente a tale titolo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di prestito alla data odierna, fermo restando ogni altro obbligo di restituzione derivante dallo stesso rapporto, ivi inclusa la ripetizione di quella stessa somma.

Sulla domanda di risarcimento.

La questione giuridica sottesa alla istanza attorea involge la problematica relativa alla segnalazione dei crediti in sofferenza alle Centrali Rischi, ben ricostruita dalla giurisprudenza i merito che di recente si è occupata della questione (da ultimo anche la ottima Trib. Nola II^a nr. 18.4.2012).

Nel caso di domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi, difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 10, comma 4 del d.lg. 150/2011, ossia l'esistenza di un provvedimento, inteso come



atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace; la segnalazione, infatti, è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l'istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, nell'ultimo aggiornamento (29 aprile 2011). In tale ipotesi è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c., stante l'assenza di un rimedio cautelare tipico (Tribunale Verona, 19/03/2013).

Allorquando, chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (Tribunale Verona, 19/03/2013 cit.).

In punto di legittimazione passiva ciò comporta che la richiesta da parte di una società alla Banca d'Italia di cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi, non può trovare accoglimento svolgendo la Banca d'Italia il mero ruolo di custode dei dati segnalati dagli intermediari, restando del tutto estranea all'alimentazione dell'archivio in quanto non avente alcun potere in merito alle segnalazioni ricevute. In caso di illegittima segnalazione dei dati occorre piuttosto agire nei confronti dell'intermediario privato autore della segnalazione (Tribunale Roma, sez. I, 13/10/2011, n. 20012).

Le centrali dei rischi creditizi comprendono quelle banche dati pubbliche e private volte a censire i dati nominativi, le informazioni economiche e il rischio di credito in relazione ad affidamenti concessi dagli intermediari ai singoli clienti, nel cui novero s'inscrive, peraltro, l'altro grande archivio informatico, noto appunto come Centrale dei rischi, di cui è titolare la Banca d'Italia in ragione della funzione da essa rivestita di organo di vigilanza bancaria.

L'importanza della tutela che si realizza attraverso il sistema gestito dalla Centrale rischi è confermata dalla possibilità, ex art. 14 e 27 del d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, di trattare i dati relativi ai clienti segnalati senza la necessità di assenso del



cliente proprio in virtù dell'esigenza di protezione di interessi così rilevanti per la collettività (Corte appello Roma, sez. IX, 25/06/2013, n. 13875).

Accanto, dunque, alle centrali rischi di pubblica gestione, vi sono quelle di natura privata, fondate su base volontaria dagli intermediari e sottoposte all'apposito codice deontologico dettato dal Garante per la protezione dei dati personali, che tendono a censire soprattutto i dati relativi alla solvibilità della clientela, specie in relazione ad operazioni di credito al consumo.

Il sistema di centralizzazione dei rischi creditizi persegue uno scopo di prevenzione rispetto alla corretta allocazione del credito. Esso fornisce, infatti, al sistema finanziario informazioni quantitative e qualitative relative al credito già erogato idonee a consentire la valutazione del merito di credito del soggetto da sovvenire (o già sovvenuto), fermo restando che le informazioni non hanno un'efficacia normativa vincolante per l'intermediario che le consulta, il quale ha certamente la possibilità di avvalersi anche di altre notizie ritenute valide e rilevanti per valutare in modo diverso il rischio di credito.

Ora, per quanto interessa in questa sede, la CRIF s.p.a. è un gestore privato di dati, utilizzato dagli istituti bancari per conoscere la solvibilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito. Trattasi di una società privata che ha finalità sostanzialmente analoghe a quella della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, e cioè quella di fornire un canale informativo agli istituti di credito circa l'affidabilità creditizia dei clienti delle banche e, quindi, di monitorare i rischi collegati all'erogazione del credito, attraverso segnalazioni riguardanti l'andamento dei singoli rapporti con i clienti. I dati che mensilmente vengono comunicati al CRIF sono elaborati e trasmessi in ottemperanza a precise disposizioni di legge.

Va detto che la segnalazione alla Centrale rischi di un credito in sofferenza deve ritenersi giustificata tutte le volte che la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca; in particolare, la voltura della posizione a sofferenza è idonea a legittimare la segnalazione perché si risolve in un inadempimento protrattosi nel



tempo, non giustificato, che rende verosimile, anche se non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.

Le direttive della Banca d'Italia stabiliscono che la segnalazione venga effettuata a partire dalla mancata corresponsione di due rate del finanziamento.

Tuttavia, va comunque precisato che all'inserimento del nominativo nelle predette banche dati, rispettivamente di gestione pubblica o privata, sovrintendono regole diverse che presuppongono una diversa tipologia di accertamenti.

Ed invero, per quanto attiene alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi - istituita con delibera 16.5.1962 dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio e gestita dalla Banca d'Italia, l'appostazione di un credito a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito al fine di stabilire se si tratti di soggetto che versa in stato di insolvenza, anche se non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Il censimento del credito in tale categoria presuppone infatti l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione complessa da parte del banchiere relativa a tutti i dati, peraltro, non specificamente e dettagliatamente indicati, sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente; sicché la segnalazione non può risolversi in un fatto automatico, ma deve involgere una valutazione della banca in ordine all'insolvenza del cliente: il soggetto segnalante deve verificare sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (in questo senso T. di Napoli 18/3/05; cfr. anche T. Parma 21/9/2006).



L'istituto bancario deve procedere con più che attenta diligenza all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza, anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata. Si è, quindi, sostenuto che la banca nei rapporti con il proprio cliente è tenuta alla diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., di talché, nell'effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia deve accertare diligentemente la sussistenza di una condizione di insolvenza del cliente, all'uopo precisandosi che quest'ultima va intesa non nell'accezione recepita dall'art. 5 della legge fallimentare, bensì come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito (cfr., ex aliis, Trib. Catania, ord. 2.4.2003, in Gius 2003, 12, 1379; Trib. Palermo, ord. 31.10.2002, in Gius 2003, 18, 2059).

Appare, allora, pienamente condivisibile, ad avviso di chi scrive, l'opinione di coloro che ritengono che l'insolvenza che consente ad un istituto di credito di segnalare i debiti in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, non si identifica con quella che legittima la dichiarazione di fallimento, ma ha una rilevanza minore, dovendo, quindi, la suddetta segnalazione essere compiuta anche se il debitore non versi in stato di decozione (cfr. Trib. Roma, sez. XI, 6.3.2001, in Giurisprudenza romana, 10, 2001, pag. 316; Cassazione civile, sez. I, 01/04/2009, n. 7958).

Lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose (Cassazione civile, sez. I, 10/10/2013, n. 23083)

La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola



analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione "levior" rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero - in buona sostanza - di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza - cioè - fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2010, n. 12626).

Da quanto fin qui detto emerge, allora, che l'obbligo di segnalazione alla predetta Centrale comporta - qualora non sia stata intrapresa azione giudiziale in ipotesi di palese stato di insolvenza del debitore, per la quale è indubbio l'obbligo suddetto - un giudizio discrezionale ad opera della banca che deve saper valutare la posizione del soggetto che si trovi in uno stato di difficoltà economica non transitorio.

Viceversa, l'annotazione del nominativo presso le banche dati private rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma primo, della legge 675 del 1996 (ora trasfuso nell'art. 11 del d.lgvo 30.6.2003, n. 196), in forza del quale il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con diligenza e deve rispondere a requisiti di esattezza e di aggiornamento.



L'inserimento dei dati deve essere informato a pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della loro pubblicazione, specie ove la gestione sia affidata a soggetti privati. Proprio con riferimento a tali problematiche l'Autorità garante, con atto generale del 31.7.2002, ha suggerito di distinguere "gli eventi da ritenere fisiologici in un rapporto destinato a svolgersi nel tempo e che non incidono sull'affidabilità e solvibilità della clientela, dalle situazioni più critiche relative ad inadempimenti gravi e reiterati o addirittura a veri e propri raggiri nell'accesso al credito." Ciò ha comportato la necessità di fissare standard comportamentali allo scopo di ridurre la discrezionalità dei singoli operatori, e di prevedere, specie rispetto a finanziamenti di minor importo con rate di modesta entità, la segnalazione di dati negativi solo a causa del mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi, fissando soglie minime o di più rate cumulate, ed individuando a titolo esemplificativo, nel ritardo di almeno quattro rate o di quattro mesi, un limite oltre il quale è legittimamente esperibile la comunicazione della sofferenza, conformemente a prassi già sperimentate tra gli operatori.

Analoga indicazione è stata successivamente recepita nel cd. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti del 16.11.2004, il cui art. 4, VI co., prescrive che le informazioni relative ai ritardi di pagamento in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili relativamente ai sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento ovvero in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate. Per le informazioni di tipo positivo e negativo, quale quella gestita dalla Crif s.p.a., è invece lecito l'inserimento di informazioni nel caso di mancato pagamento di due rate mensili consecutive o se il ritardo concerne due rate finali del finanziamento, mentre per gli altri rapporti, almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui all'art. 4, VIII co., ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata.



All'esito allora dell'espletata ctu, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e profili di censurabilità, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte devono essere ampiamente condivise (Cass. III nr. 10123/09), è rimasto accertato, in applicazione dei principi sin qui esposti come alla data di stipula del mutuo la posizione debitoria dell'attore fosse inferiore rispetto al contabilizzato di 167.544,88, come al giugno del 2014 la posizione debitoria dell'istante fosse comunque consistentemente negativa (43.552,76) e come al 30.9.2015 risultasse invece un saldo positivo in favore del cliente pari ad 123.000,11.

Quanto alla domanda di risarcimento per illegittima segnalazione, se ne rileva l'infondatezza, in quanto, a fronte del riconoscimento dell'avvenuta rimozione di quella segnalazione già ad appena un mese dalla stessa, le relative allegazioni fattuali e probatorie appaiono del tutto contraddittorie (nell'atto introduttivo si fa riferimento alla segnalazione del 3.3.2014 e sino al 3.4.2014 mentre il documento prodotto e citato ancora nella conclusionale fa riferimento ad una segnalazione dell'agosto 2014) e generiche (con riferimento ai capitoli di prova orale non v'è alcuno specifico elemento temporale che collochi con precisione le asserite convocazione dei direttori di altri istituti di credito). D'altra parte, neanche viene addotto, né tanto meno comprovato, a cura dell'istante, che comunque alla data della segnalazione, pur ridotta l'esposizione per l'effetto della incidenza delle risultanze tra i due rapporti collegati, non sussistessero comunque i presupposti di "difficoltà" per come più sopra esposti, in relazione all'adempimento dell'obbligazione di restituzione della parte del prestito comunque anche qui ritenuta valida ed efficace.

Vertendosi in ipotesi di parziale soccombenza reciproca, si dispone la parziale compensazione delle spese di lite, mentre quelle di ctu restano regolate come da parte dispositiva.

P.Q.M.



in parziale accoglimento della domanda iniziale: 1) dichiara la nullità delle prassi e delle clausole meglio indicate nella parte motiva ed per l'effetto accerta che alla data del 30.9.2015 risultava un saldo positivo in favore dell'attore pari ad 123.000,11 relativamente al conto nr. 133896 ex 551234 ex 74949; 2) dichiara la parziale nullità del contratto di mutuo 31.121.2011 e per l'effetto dichiara il diritto della parte istante a ripetere gli interessi versati sulla somma di € 179.197,25, pari alla differenza tra la somma mutuata e destinata a coprire quello scoperto illegittimo e quella che sarebbe stata sufficiente a tale titolo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di prestito alla data odierna, fermo restando ogni altro obbligo di restituzione derivante dallo stesso rapporto, ivi inclusa la ripetizione di quella stessa somma;

rigetta ogni altra domanda;

dichiara compensate per due/terzi le spese di lite e condanna per il residuo parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 200,00 per esborsi e per compensi professionali di € 800,00 fase studio, 600,00 fase introduttiva, 1.800,00 fase trattazione e 1.200,00 fase decisionale, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge, con attribuzione;

pone le spese di ctu definitivamente su entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della parte convenuta.

Pescara, 10.5.2018

IL GE
Federico Ria

